NN 6, n. 217

Garante del Contribuente
per il Piemonte

Torino, 10 febbraio 2026

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PALAZZO CHIGI
(presidente@pec.governo.it)

AL SIG. PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
PALAZZO MADAMA
(SegreteriaGabinettoPresidente@senato.it)

AL SIG. PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
PALAZZO MONTECITORIO
(camera_protcentrale@certcamera.it)

RELAZIONE AL GOVERNO E AL PARLAMENTO
SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTI
NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE – ANNO 2025
EX ART. 13, COMMA 13 bis, LEGGE N. 212/2000

Camera dei Deputati ARRIVO 10 febbraio 2026 Prot: 2026/0000224/TN

Garante del Contribuente
per il Piemonte

Prot. 119/2026

GARANTE DEL CONTRIBUENTE
DEL PIEMONTE
TORINO
RELAZIONE ANNUALE
Sull'attività svolta nell'anno 2025

Sommario: Premessa 1. Il Garante, la sede e l'organizzazione dell'Ufficio. 2. Dati e Notizie sull'attività svolta nell'anno 2025 dall'Ufficio del Garante per il Piemonte - 3. Prospettive e considerazioni generali sull'attività svolta – 4. Le questioni trattate: osservazioni – 5. Conclusioni

*****

PREMESSA – **1. Il Garante, la sede e l'organizzazione dell'ufficio**

Anche in questo anno, lo scrivente Garante del Contribuente del Piemonte, dr. Sandro Ausiello, ha proseguito la sua attività in assenza di notizie riguardanti la messa a terra della nuova figura del Garante nazionale del Contribuente.

Nessuna informazione è pervenuta circa l'esito del ricorso presentato dal Dr. Vittorio Garino, già Garante del Contribuente del Piemonte, non confermato alla scadenza del suo quadriennio dal Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di II° grado.

Camera dei Deputati ARRIVO 10 febbraio 2026 Prot: 2026/0000224/TN

1. *L'Ufficio del Garante del Contribuente per il Piemonte*

Nessuna modifica ha riguardato l'ubicazione dell'Ufficio del Garante del Contribuente, che, fin dal 2015, ha la sua sede presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Piemonte in Corso Vinzaglio n.8 in Torino.

Permangono immutate la disponibilità dei locali e le facilità di accesso agli uffici da parte di contribuenti visto che l'ufficio del Garante è ubicato accanto all'ingresso principale della DRE del Piemonte. Peraltro, sono stati rarissimi i contatti fisici con i contribuenti che possono in teoria accedere liberamente, anche se è preferibile che gli accessi per conferire con il Garante vengano concordati telefonicamente.

Come già segnalato, l'Ufficio – grazie all'intervento del Direttore della DRE del Piemonte - è stato dotato di collegamento WI-FI che permette l'accesso ad Internet per la consultazione delle banche dati e di giurisprudenza necessarie per il miglior svolgimento delle funzioni assegnate al Garante. Non è invece dotato di un collegamento con il computer dell'assistente, collegamento che sarebbe utile e funzionale alle esigenze di lavoro.

Allo stato appare opportuno - visto che non si sono verificati sviluppi normativi relativi all'istituzione del Garante nazionale del Contribuente né è dato sapere quando questi interverranno - riproporre la richiesta di aggiornamenti tecnologici per consentire l'accesso anche del sottoscritto al computer dell'assistente ed alla rete di posta elettronica dell'Agenzia delle Entrate in modo che il sottoscritto possa prendere visione e rispondere direttamente delle istanze prevenute via Mail quando l'assistente è assente dall'Ufficio per le ragioni previste dall'ordinamento.

Attualmente l'Ufficio di Segreteria è rappresentato dal solo funzionario Sig. Domenico Notaro, che si occupa in maniera eccellente di quanto necessario per la ricezione, la fascicolazione e la trasmissione agli uffici competenti delle istanze che pervengono all'Ufficio con le relative richieste di chiarimenti e di interventi da parte del Garante

Camera dei Deputati ARRIVO 10 febbraio 2026 Prot: 2026/0000224/TN

Di recente, proprio per sopperire alla mancata costituzione di un'area comune tra il computer del Garante e quello dell'assistente che garantirebbe a migliore operatività dell'Ufficio., la DRE ha, tuttavia, messo a disposizione del Garante una seconda unità di personale che per i periodi di assenza del funzionario provvede a scaricare la posta, a girarla al Garante e provvedere all'inoltro delle risposte predisposte consentendo così il normale funzionamento dell'Ufficio

2. Dati e notizie sull'attività svolta nell'anno 2025 all'Ufficio del Garante del Contribuente per il Piemonte.

Le pratiche pervenute al Garante per il Piemonte nel corso dell'anno 2025 sono state complessivamente così ripartite:

Liquidazione/accertamento/sanzioni relativi a diritti o tributi erariali	08
Liquidazione/accertamento/sanzioni relativi a diritti o tributi locali	02
Riscossione tributi erariali	15
Riscossione tributi locali	03
Rimborsi tributi erariali	13
Rimborsi tributi locali	01
Verifiche fiscali	01
Casi di rimessione in termini del contribuente	00
Pareri per mancato o irregolare funzionamento degli uffici	00
Istanze/Questioni varie di competenza	69
Istanze/Questioni varie non di competenza	28
TOTALE	**140**

Gli esiti delle pratiche giunte a definizione nel corso dell'anno 2025, comprese alcune pratiche presentate negli anni precedenti e pendenti al 1°gennaio 2025 (**nr. 09**), hanno avuto il seguente esito:

esiti favorevoli per il contribuente	39
esiti contrari per il contribuente	64
Pratiche archiviate per rinuncia, infondatezza o altri motivi	32
Pratiche in attesa di risposta, sospese o in lavorazione	14

3. Prospettive e considerazioni generali sull'attività svolta

Camera dei Deputati ARRIVO 10 febbraio 2026 Prot: 2026/0000224/TN

Garante del Contribuente
per il Piemonte

Nessuna nuova prospettiva per l'attuale Garante del Contribuente che verrà sostituito dalla nuova figura del Garante nazionale del Contribuente

Come è noto, la novità legislativa contenuta dalla legge di delega fiscale approvata definitivamente il 4 agosto 2023 prevede l'abrogazione della figura del Garante del Contribuente su base regionale. L'art. 1 comma 4 lett. G) Legge 111/2023, infatti, prevede l'istituzione del Garante nazionale del Contribuente per il cui funzionamento è stato pubblicato il D.lvo 219/2023, le cui norme sono entrate in vigore il 18/1/2024. Detto atto normativo ha dettato le regole di competenza e funzionamento del nuovo Garante nazionale del Contribuente che avrebbe sostituito l'attuale Garante a base regionale non appena fosse stato emanato, ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 del citato D.lvo, dal Ministro dell'economia il regolamento che, tra le altre norme, fissa l'emolumento del nuovo Garante. E ciò doveva avvenire entro 6 mesi dall'entrata in vigore del predetto D.lvo e, comunque, non oltre il 31/12/2024.

Ma ad oggi non vi sono notizie sulla emanazione di questo regolamento per cui il Garante del Contribuente nella sua attuale costituzione ed operatività è destinato ad operare per qualche tempo anche nel 2026 per cui si ribadisce la necessità delle segnalate migliorie per il rispetto dovuto al cittadino-contribuente e per il miglior funzionamento dell'Ufficio del Garante.

Come già fatto in precedenti relazioni, si ripropongono le osservazioni che sulla nuova figura del Garante Nazionale si erano svolte e segnatamente si ribadisce: "*lo statuto giuridico del nuovo Garante, approvato con il novellato art. 13 della 212/2000 come sostituito dalla legge di delega fiscale e dall'art. 1 comma 1 lett. p) del D.lvo 219/23 ricalca in larga misura le competenze dell'attuale Garante ma, se possibile, ne riduce ancor di più le capacità d'intervento essendo escluso, ad esempio, il potere di sollecitare le amministrazioni finanziarie a far uso del potere di autotutela.*

In tal modo è certo che, a tenore della legge istitutiva, il Garante non avrà che poteri di persuasione ma ancor più ridotti essendogli preclusi, come già per questo Garante in via di estinzione, non solo poteri coercitivi nei confronti delle Amministrazioni finanziarie in un'ottica – che questo Garante largamente condivide – di non sovrapposizione con gli organi di Giustizia tributaria ma anche quello

Camera dei Deputati ARRIVO 10 febbraio 2026 Prot: 2026/0000224/TN

di sollecitare l'ente finanziario a far uso dei suoi poteri di autotutela.

È vero che tale capacità d'innesco del meccanismo dell'autotutela non era assistito da espressi poteri sostitutivi ma è anche vero che le Amministrazioni finanziarie dovrebbero esercitare quel potere in un'ottica di rispetto delle ragioni sostanziali del Contribuente per dare contenuto al rapporto di fiducia che deve correre tra il Fisco ed il contribuente. Non si tace che con la nuova normativa disciplinata dal detto D.lvo 219/23 in alcuni casi l'esercizio del potere di autotutela è divenuto obbligatorio ma residuano ampi spazi per i quali l'Ente finanziario potrebbe intervenire in autotutela ma non su sollecitazione del Garante.

Sarà pertanto interessante verificare come le funzioni del nuovo Garante potranno esplicarsi tenuto conto che non è stato neppure riprodotto nel nuovo art. 13 L. 212/2000 il comma 11 dell'abrogato art. 13 che facoltizzava il Garante a segnalare i comportamenti negativi degli Uffici finanziari, potere che se esercitato come si dovrebbe, poteva costituire idoneo deterrente.

Prima facie, dunque, il legislatore sembra aver perso l'occasione di dare maggior contenuto alla figura del Garante riducendone ancor di più lo spazio operativo. In tale prospettiva, senza nessuna pretesa di contestare - per questioni di eleganza e per evitare un evidente conflitto d'interesse - la scelta del legislatore di sopprimere il Garante del Contribuente su base regionale a favore di un unico Garante nazionale. l'innovazione legislativa appare obbiettivamente di corto respiro tenuto conto dell'anacronistica operazione di accentramento operativo del nuovo Garante e dei ristretti margini funzionali, per cui avrà senso e possibilità di operare, anche con i limiti attribuiti ora dalla novella legislativa, solo se sarà dotato di una struttura che gli consenta, per mezzi e personale a disposizione, di fronteggiare le istanze che continueranno ad arrivare, come oggi, da tutto il Paese."

Non vi è dubbio che tale situazione di incertezza incida sulla serenità dell'agire quotidiano.

Detto ciò, il bilancio complessivo del lavoro svolto nell'anno 2025 è positivo anche se si rileva inferiore per numero dei reclami pervenuti rispetto all'anno precedente, probabilmente anche in considerazione del fatto che si è stabilizzata l'attività delle agenzie finanziarie dopo il lungo periodo che ha negativamente caratterizzato il lavoro durante la pandemia da COVID-19.

Camera dei Deputati ARRIVO 10 febbraio 2026 Prot: 2026/0000224/TN

Va sottolineato che l'attivazione dell'intervento del Garante continua ad essere molto informale, essendo sufficiente anche una segnalazione telefonica confermata per "iscritto" dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato, di preferenza via e-mail, per impiantare un fascicolo. In qualche caso, quando la segnalazione appare poco chiara, si è contattato anche telefonicamente il contribuente per invitarlo a esporre in modo più chiaro l'oggetto della sua richiesta

Si conferma che vi è sempre stata una significativa collaborazione da parte degli enti finanziari impositori o riscossori nonché degli Enti Locali minori, che di norma hanno risposto nei termini di 30 gg previsti dallo Statuto.

Anche nel 2025 in un numero significativo di casi l'intervento del Garante ha portato all'adozione, da parte degli Uffici Finanziari, di provvedimenti di annullamento o di rettifica in autotutela, totale o parziale, di atti considerati dal Contribuente illegittimi o comunque errati.

Si ribadisce che in generale quando la risposta non è esaustiva e/o è necessario un prosieguo di istruttoria, è prassi di questo ufficio concedere una proroga dei termini che normalmente viene correttamente rispettata. Si provvede sempre ad inoltrare al Contribuente le risposte pervenute per eventuali osservazioni, nuove e differenti rispetto a quelle originarie, da sottoporre all'Ente per eventuali ulteriori chiarimenti.

Si deve in definitiva confermare che la grande maggioranza degli Uffici e dei funzionari manifestano piena e fattiva disponibilità a collaborare con l'ufficio del Garante

In conclusione, una volta ricevuta la risposta alla richiesta di chiarimenti e preso atto che la stessa è inviata e/o girata al Contribuente per le sue valutazioni, in assenza di controdeduzioni, per nuove e diverse ragioni, da parte del Contribuente, si procede all'archiviazione comunicando la decisione all'interessato. In alcuni casi, quando la risposta dell'Ente finanziario appare del tutto condivisibile e senza margini di opinabilità tecnica, si procede a comunicare direttamente al contribuente il passaggio del fascicolo all'archivio perché non vi sono ulteriori azioni da intraprendere.

Camera dei Deputati ARRIVO 10 febbraio 2026 Prot: 2026/0000224/TN

4.**Le questioni trattate: osservazioni.**

Si evita la mera riproposizione di questioni oggetto di precedenti relazioni , cui si rimanda; in questa sede va confermato un dato, già evidenziato in precedente relazione e, cioè, che*: "un dato che fa comprendere la difficoltà del rapporto del Cittadino con il Fisco e cioè il fatto che il contribuente per risolvere i suoi problemi spesso è volentieri si rivolge al Garante per avere informazioni, consigli e pareri che però non rientrano nel novero delle attività di questa Istituzione, non essendo il Garante né un consulente né un sostituto del difensore tecnico o dell'Ufficio finanziario. Ove possibile, però, si indirizza il contribuente a rivolgersi al soggetto deputato a fornire le informazioni ovvero si trasforma in richiesta di chiarimenti all'Ufficio la questione sottesa alla richiesta di parere avanzata dal cittadino."*

Appare, comunque, utile segnalare una specifica questione che concerne la segnalazione proposta da un contribuente che ha sollecitato l'intervento del Garante per censurare il comportamento ritenuto negligente dei funzionari dell'ente finanziario.

I fatti schematicamente indicati sono i seguenti:

- L'Agenzia Entrate Riscossione nel 2019 aveva notificato al contribuente l'intimazione di pagamento richiedendo il saldo di due cartelle per un totale di € 25.948,39 che, però, secondo la prospettazione del contribuente risultavano già comprese in un pignoramento presso terzi del 2009 notificato al datore di lavoro e cioè al MEF di cui il contribuente era dipendente, debito che ratealmente aveva provveduto e stava provvedendo ad assolvere.

- A fronte del silenzio dell'Ente finanziario rispetto alle proprie osservazioni, il contribuente agiva in giudizio e, dopo la notifica del ricorso, l'Ader nel luglio 2019 accoglieva le ragioni di diritto, e annullava l'intimazione di pagamento verificando che era in corso il pagamento mediante le trattenute sullo stipendio operato dal MEF.

- L'Agenzia Entrate Riscossione in data 17 maggio 2024 notificava tuttavia al contribuente nuova intimazione di pagamento, che riguardava l'adempimento di una cartella che, però, secondo l'esponente era già compresa nella precedente intimazione del 2019, poi annullata il nel luglio successivo. E questo nonostante che nelle fasi antecedenti all'emissione della nuova

Camera dei Deputati ARRIVO 10 febbraio 2026 Prot: 2026/0000224/TN

intimazione, il Contribuente avesse fatto rilevare all'Ufficio che si trattava di cartella già ricompresa nell'intimazione annullata.

- a fronte della nuova intimazione di pagamento, il contribuente si vedeva costretto a ricorre all'Corte di Giustizia Tributaria che, sospesa l'esecutività dell'intimazione, annullava l'intimazione, respingendo le difese proposte dall'Ente finanziario e condannava l'Agenzia Entrate Riscossione ex art. 96 cpc per evidente negligenza.

All'esito dei chiarimenti e delle repliche intervenute, si è rilevato come nelle condotte dei funzionari dell'Agenzia Entrate Riscossione di una provincia piemontese fossero astrattamente evidenziabili profili censurabili alla luce del fatto che, dopo aver provveduto nel 2019 ad accogliere le ragioni di fatto e di diritto del contribuente, avessero riproposto nel 2024 nuova intimazione di pagamento che concerneva la cartella già compresa nella precedente intimazione del 2019, già come detto annullata. Invero ciò è avvenuto nonostante le osservazioni puntuali del Contribuente che per far valere le proprie ragioni era stato costretto a ricorrere alla Corte di Giustizia tributaria che all'esito, dando ragione al contribuente, aveva riconosciuto la sussistenza dell'art. 96 cpc per l'evidenza della negligenza.

Alla luce del fatto che prima di ricorrere ad una nuova intimazione i funzionari della ADER avrebbero dovuto effettuare doverosamente le opportune verifiche presso il MEF e presso lo stesso contribuente per comprendere come mai nonostante l'effettività delle trattenute attestate dal MEF non risultassero i pagamenti, questo Garante - ritenendo che impiegando un'ordinaria diligenza ed in ossequio anche all'obbligo di instaurare e mantenere un leale e costruttivo rapporto di fiducia con il Contribuente - valutava che in astratto gli accertamenti de quibus avrebbero impedito l'instaurarsi di un annoso e dispendioso , in termini di tempo e di costi, contenzioso per cui segnalava al Direttore regionale dell'ADER il comportamento dei funzionari da individuare ai sensi dell'art. dell'art. 13 comma 6 Legge 212/2000.

L'ADER, prendendo atto della segnalazione, precisava tuttavia che, trattandosi di atti che per il sistema vengono emessi in maniera automatica e massiva, non sarebbe possibile esercitare in concreto

Camera dei Deputati ARRIVO 10 febbraio 2026 Prot: 2026/0000224/TN

un controllo sulla singola riemissione di un atto d'intimazione e di conseguenza individuare un singolo funzionario cui addebitare una responsabilità individuale.

Così stando le cose sembrerebbe utile che, per i casi simili a quelli fin qui sintetizzati, il sistema, a fronte di una reiterazione di intimazione di pagamento per gli stessi atti impositivi, predisponesse un sistema di alert che facesse emergere l'anomalia, almeno apparente, e consentisse così una trattazione individualizzata in modo da salvaguardare almeno in via di principio il leale e costruttivo rapporto di fiducia tra contribuente e amministrazione finanziaria.

Anche in questo 2025 - in considerazione anche che ha sede in Torino, presso la Direzione provinciale di Torino, l'Ufficio Canone TV avente competenza nazionale - sono state numerose le istanze che concernono questioni inerenti il canone RAI nei suoi più vari e disparati aspetti (canone speciale, cessazione e rimborsi, successione *mortis causa*, mancanza di apparecchio atto a ricevere trasmissioni Radiotelevisive, esenzioni speciali, sospensione dal canone per sisma ecc.). Si segnala al proposito che continua ad essere apprezzata la qualità delle risposte alla richiesta di chiarimenti che sono di norma ben sviluppate e, se del caso, favorevoli al contribuente ed alle argomentazioni prospettate.

Sia pur in diminuzione, rispetto a quanto già segnalato nei semestri precedenti, sono pervenute istanze volte a censurare i ritardi nei rimborsi anche se tale ritardo non dipende dagli Enti finanziari del territorio ma per la struttura normativa dagli Enti centrali.

Si è già segnalato in passato come quello dei rimborsi sia un "annoso *problema che incide in modo negativo sui rapporti tra contribuenti e fisco perché al contribuente poco o nulla interessa sapere che il ritardo è dovuto al meccanismo legislativo perché le doglianze sul comportamento degli Enti finanziari concernono il ritardo in sé e spesso anche la carenza di informazioni sulla sorte delle pratiche di rimborso. E non è sufficiente sapere, magari a seguito dell'intervento del Garante, che il rimborso è stato da tempo convalidato, ma che l'effettuazione concreta del pagamento spetta agli Uffici centrali, perché i Contribuenti sanno molto bene che il ritardo da parte loro di un pagamento comporta sicure ed ineluttabili sanzioni."*

L'acceleramento dei rimborsi sarebbe di evidente aiuto al miglioramento dei rapporti tra Fisco e

Camera dei Deputati ARRIVO 10 febbraio 2026 Prot: 2026/0000224/TN

contribuenti anche se imporrebbe una revisione di norme primarie e secondarie per lo snellimento dell'iter di effettiva esecuzione con il conseguente abbreviamento di tempi in uno con il rilascio di informazioni adeguate e, soprattutto, tempestive.

Con riferimento a talune istanze svolte nell'interesse di contribuenti che si dolgono della asserita mancata notifica di cartelle risalenti nel tempo e che vedono il Garante indicato solo per conoscenza, si è preferito in via di principio non sollecitare chiarimenti ma solo attendere la risposta dell'ente finanziario. E questo solo quando risulta evidente dall'istanza che non si sollecita un intervento diretto del Garante ma la sua indicazione è solo mirata ad ottenere una risposta più rapida da parte dell'Ente interessato.

Per questa tipologia di istanze che fanno riferimento ad atti di riscossione, spesso assai risalenti nel tempo, lamentando la mancata notifica degli atti impositivi e delle cartelle relative per cui chiedono la verifica delle notifiche in funzione di un'asserita maturazione della prescrizione, le risposte degli Enti – sia nei casi in cui si è sollecitato il chiarimento sia in quelli in cui ci si è limitati ad attendere la risposta dell'ente sull'istanza - sono in genere puntuali e spesso capaci di dimostrare, nonostante il tempo trascorso, come le notifiche delle cartelle fossero state assolutamente regolari. Si tratta di risposte che spesso comportano accertamenti di non poco conto specie quando appaiono essere dirette alla ricostruzione di un numero rilevanti di atti.

Invero queste istanze relative all'eccezione di prescrizione costituiscono una componente importante del complessivo flusso di lavoro e comportano un'attenta valutazione della documentazione prodotta dagli Uffici senza che, almeno nell'esperienza di questo Garante, venga sollevata dagli Uffici la tesi secondo la quale la prescrizione non sarebbe rilevabile in sede di autotutela, ma solo in sede di contenzioso giudiziario e mai d'ufficio.

In via generale si conferma che le istanze presentate dai Contribuenti mostrano un contenuto eterogeneo, come si evince dalle statistiche allegate; qualche volta dette istanze sono di difficile comprensione specie quando provengono dal privato non assistito da professionista. Se del caso, tuttavia, si richiedono al contribuente, anche telefonicamente, integrazioni e chiarimenti per dare una risposta alle sue sollecitazioni e doglianze. E questo anche nell'ottica già sottolineata in passato per

Camera dei Deputati ARRIVO 10 febbraio 2026 Prot: 2026/0000224/TN

la quale il ricorso all'intervento del Garante viene sentito da molti Contribuenti come *l'extrema ratio*, quando non si sono attivati per le ragioni più varie i canali del contezioso giudiziario o questo ha avuto esito non positivo. In qualche misura il Garante viene ancora erroneamente visto come soggetto dotato di poteri capaci di modificare le decisioni da altri assunte o soggetto cui chiedere pareri e consigli su come procedere.

In questi casi si provvede a rendere edotti i Contribuenti dei limiti di competenza del Garante e della necessità di rivolgersi ad un professionista per avere pareri e chiarimenti sulle strade da intraprendere

In genere gli Uffici ed i loro funzionari mostrano una piena disponibilità a collaborare con l'Ufficio del Garante in modo pronto ed efficace adottando se del caso provvedimenti in autotutela che tengono conto delle ragioni sostanziali che legittimano la richiesta. Tale atteggiamento è il sintomo del carattere positivo che connota sempre di più i rapporti tra Garante e gli Enti finanziari, anche locali.

Si conferma che anche nel 2025 si è ritenuto di non continuare nell'iniziative avviate dal precedente Garante del Contribuente di accedere ai sensi comma 8 dell'art. 13 L. 212/2000 agli Uffici finanziari per controllare la funzionalità dei servizi e l'accessibilità agli stessi dei contribuenti. Nondimeno quelle visite agli uffici periferici – come i contatti proficui e cordiali rapporti con il Direttore regionale dell'Agenzia dell'Entrate, con i funzionari dell'ADER e con i vertici degli Uffici finanziari della regione Piemonte – sarebbero utili perché rispondono alla convinta esperienza che la personale conoscenza sia il primo e miglior veicolo per una fattiva collaborazione.

Ma al momento la perdurante incertezza circa la continuità dell'attività da parte di questo Garante non consente di intraprendere questo tipo d'iniziativa ed è evidente che tale patrimonio di rapporti per così dire fluidi e costruttivi non potranno riprodursi con il nuovo Garante se non altro per la sua struttura centralizzata.

Tale struttura centralizzata non sarà senza effetti anche in riferimento all'ulteriore attività che il Garante svolge incidendo sulla tempestività dei pareri demandato al Garante per mancato o irregolare funzionamento degli Uffici previsti dall'art. 3 del D.lg. 348/1961.

Camera dei Deputati ARRIVO 10 febbraio 2026 Prot: 2026/0000224/TN

5.Conclusioni

Al termine di questo breve excursus non si può non sottolineare come sia positiva la valutazione dell'attività fin qui svolta dall'Ufficio del Garante, anche tenuto conto dei limitati poteri di cui gode nell'attuale configurazione.

La cessazione del Garante del Contribuente su base regionale esime dal prospettare, come hanno fatto in passato i miei predecessori, soluzioni emendative che consentissero una maggiore funzionalità dell'Istituto ed una migliore e più efficiente capacità d'incidere nel rapporto tra il Contribuente ed il Fisco, specie tenendo conto che il primo si rivolge oggi al Garante quando spesso ha esperito inutilmente o non vi sono altri mezzi di tutela del suo diritto, magari dopo una sentenza del giudice tributario negativa e passata in giudicato.

Come si è già scritto in precedenti relazioni, la perdurante incertezza sui tempi di permanenza in vita del Garante del Contribuente nell'attuale formulazione è il sintomo di una incettabile mancanza di cultura istituzionale e di rispetto nei confronti degli attuali Garanti.

Come si è già espresso in precedente relazione semestrale: *"Si deve dunque ribadire che l'istituzione della figura del Garante nazionale è stata il frutto all'evidenza di una scelta non adeguatamente ponderata, forse solo funzionale a dare un contentino a chi proponeva la nuova figura, perché altrimenti da subito si sarebbero dovuto pensare e prevedere i passi necessari per la sua costituzione e per il suo funzionamento adottando in tempi certi regole che attuassero una transizione regolata tra i vecchi ed il nuovo Garante. Si ribadisce che il non averlo fatto ed il continuare in questa incertezza normativa e di fatto, oltre a manifestare una totale assenza di attenzione per le persone che svolgono attualmente le funzioni di Garante del Contribuente e per quelle che con loro collaborano, suona a disdoro dell'attuale classe politica e dirigente che avrebbe, come sottolineato, dovuto dare attuazione e contenuti alla nuova figura del Garante nazionale del Contribuente."*
Ovviamente anche in questa situazione continueremo a svolgere le nostre funzioni nell'ottica di contribuire a tutelare e a rendere migliore il rapporto di fiducia tra cittadino e Fisco, tenuto conto dei limiti dei modesti poteri che la legge attribuisce al Garante.

Camera dei Deputati ARRIVO 10 febbraio 2026 Prot: 2026/0000224/TN

Invero si tratta di compito non semplice considerate anche le attuali politiche fiscali che non sembrano apportare contributi normativi volti a rendere reciprocamente collaborativi - e, soprattutto più veritieri e leali - i rapporti del cittadino con il fisco: il sistematico ricorso a rottamazioni e a regimi forfettari agevolati mina in maniera irragionevole la creazione di un positivo e costruttivo rapporto di fiducia tra fisco e la generalità dei cittadini e costituisce un serio limite al dettato costituzionale dell'art. 53 della Costituzione che vuole che tutti i cittadini - siano essi dipendenti, pensionati o contribuenti autonomi - concorrano allo stesso modo - e a parità di reddito - alle spese pubbliche in ragione della loro effettiva capacità contributiva.

Il Garante del Contribuente
F.to Dr. Sandro AUSIELLO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

Camera dei Deputati ARRIVO 10 febbraio 2026 Prot: 2026/0000224/TN